

REGOLAMENTO (CE) N. 3194/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2781/93 e che porta a 800 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2781/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2963/93⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 500 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 800 000 t il quantitativo di frumento duro posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei termini dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2781/93 i termini «di 500 000 t» sono sostituiti dai termini «di 800 000 t».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 252 del 9. 10. 1993, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 15.